

S T A T U T O

SEDE - SCOPO - OGGETTO - DURATA

Art. 1 – E' costituita la Società a responsabilità limitata a Socio Unico denominata:

LOMELLINA GAS S.R.L

Art. 2 – La Società ha sede nel Comune di Mede (PV).

Art. 3 - La Società ha per oggetto l'esercizio di attività di interesse economico generale nell'ambito territoriale dei soci di CBL s.p.a. in conformità alle norme relative alla costituzione di società da parte di enti pubblici ed allo svolgimento di servizi di interesse economico generale.

Le attività di cui all'oggetto sociale dovranno essere realizzate secondo gli indirizzi degli enti pubblici soci di CBL s.p.a. in vista del mantenimento della missione di servizio di interesse economico generale. In particolare costituisce elemento imprescindibile la realizzazione di uno sportello per gli utenti ubicato nel territorio dei Comuni soci.

La Società ha per oggetto - secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione comunque applicabile, nonché previo rilascio di ogni eventuale autorizzazione - l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, comprese società controllanti, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, oppure mediante rapporti contrattuali con terzi e/o con i soci, in Italia e all'estero, delle attività riferite a:

(a) acquisto, vendita e scambio di gas naturale, energia elettrica ed altri vettori energetici, ivi inclusi la stipula e la gestione dei contratti di importazione, di vettoriamento, di bilanciamento e di scambio con i gestori di reti di trasmissione e di distribuzione, anche in nome e per conto di terzi ed anche nell'ambito del mercato soggetto a maggior tutela;

(b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica, anche combinate tra loro (impianti di cogenerazione) alimentati da fonti energetiche primarie convenzionali e/orinnovabili. In tali attività sono ricomprese anche le reti di teleriscaldamento e/o di telerefrigeramento ivi incluse le attività di promozione, commercializzazione e vendita dei singoli vettori energetici;

(c) progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento e la trasformazione dei vettori energetici in applicazioni civili ed industriali finalizzate all'utilizzo razionale dell'energia e alla mitigazione degli impatti ambientali.

Sempre secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione comunque applicabile, nonché previo rilascio di ogni eventuale autorizzazione, la società potrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in particolare:

- 1) ricerca e selezione di fornitori per l'approvvigionamento di gas naturale, energia elettrica e/o altri vettori energetici sui mercati nazionali ed internazionali per la vendita ai propri clienti;
- 2) stipula dei contratti di acquisto per l'approvvigionamento di gas naturale, energia elettrica e/o altri vettori energetici sia nei mercati nazionali che internazionali espletando tutte le attività tecniche, gestionali, burocratico - amministrative necessarie;
- 3) ricerca e selezione di clienti sui mercati nazionali ed internazionali a cui vendere gas naturale, energia elettrica e/o altri vettori energetici;
- 4) stipula dei contratti di vendita di gas naturale, energia elettrica e/o altri vettori energetici ai propri clienti sia nei mercati nazionali che internazionali espletando tutte le pratiche tecniche, gestionali, burocratico - amministrative necessarie;
- 5) stipulare accordi di partnership, joint-venture, associazioni temporanee di impresa con soggetti terzi, per lo sviluppo di attività promozionali, commerciali, progettuali, realizzative e gestionali per lo svolgimento di tutte le attività riferite all'oggetto sociale;
- 6) acquisto, vendita, installazione di beni strumentali (ivi inclusi apparati ed impianti) e prestazione di servizi connessi;
- 7) prestazione di servizi commerciali, tecnici e gestionali connessi all'acquisto ed alla vendita di gas naturale, energia elettrica e termica e/o altri vettori energetici anche mediante tecnologie informatiche e telematiche;
- 8) attività di marketing, pubblicità, gestione dell'immagine e sviluppo delle attività di propria competenza;
- 9) promozione di iniziative rivolte all'utilizzo razionale dell'energia e finalizzate al risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente, da realizzarsi anche mediante la costituzione di "sportelli" operanti sul territorio, a supporto sia del cittadino che degli operatori commerciali, artigianali e industriali, nonché lo sviluppo della progettazione e delle attività relative all'esecuzione di studi di fattibilità tecnico-economica e finanziaria, nonché lo svolgimento delle pratiche autorizzative finalizzate all'ottenimento dei necessari permessi e/o autorizzazioni e delle fonti di finanziamento agevolato; le attività di promozione possono estendersi anche alla fornitura delle necessarie attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti con particolare riferimento a quelli che utilizzano energie rinnovabili, espletando tutte le pratiche tecnico - gestionali e amministrative necessarie per conto dei cittadini e degli operatori richiedenti;
- 10) incasso e/o pagamento di corrispettivi in denaro o altro, in nome e per conto proprio o di altri.

Essa potrà compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria e/o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi espressamente comprese l'assunzione di prestiti e mutui, la

concessione di garanzie di qualsiasi tipo, sia reali che personali, sia su beni mobili che su beni immobili, a favore di società del gruppo e nei confronti di banche, nonché l'assunzione e la cessione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con tassativa esclusione dell'assunzione di partecipazioni a carattere finanziario, nonché di qualsiasi altra attività riservata dalla legge alle società finanziarie.

Art. 4 -La durata della Società è fissata fino al 2075

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 – Il Capitale Sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di Legge.

Con deliberazione assembleare del 28 giugno 2017, verbalizzata in pari data dal Notaio Gianluca Catalano di Mede, è stato deliberato l'aumento del capitale sociale sino ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) mediante conferimento ai sensi dell'art. 2465 C.C., da parte dell'unico socio "CBL SPA" del ramo d'azienda afferente la "vendita di gas naturale", i cui effetti, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, decorreranno dal 1 ottobre 2017.

Art. 6 – La delibera di aumento del Capitale Sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 7 – In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omissis il deposito preventivo presso la sede sociale della Relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo.

FINANZIAMENTO SOCI

Art. 8 – I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso, oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 9 – Le quote sociali possono essere trasferite per atto tra vivi o *mortis causa*, purché sia utile al perseguimento dello scopo di interesse generale e previa autorizzazione della maggioranza degli enti pubblici soci di CBL s.p.a., nonché mediante procedure ad evidenza pubblica.

In nessun caso saranno efficaci, nei confronti della Società, gli atti di trasferimento che a qualsiasi titolo riducano la partecipazione dei Soci pubblici (siano essi Enti Pubblici o Società a controllo pubblico, diretto e/o indiretto) al di sotto del cinquantuno per cento del capitale sociale.

I trasferimenti delle quote della società – esclusi i trasferimenti *mortis causa* – sono soggetti a diritto di prelazione a favore degli altri soci e sottoposti alla disciplina di cui al presente articolo.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

La proposta vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 10 – Le ipotesi, le modalità, le condizioni e i termini del recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dal Codice Civile.

Art. 11 – Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e

condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie.

In caso di disaccordo la determinazione del valore avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale di Pavia ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

DECISIONE DEI SOCI

Art. 12 – I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 13 – Sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
- le modifiche dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una modifica sui diritti dei soci;
- la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- ogni altra decisione che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dei soci

Art. 14 –Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o di una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 15 – Il procedimento per la consultazione scritta o l’acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue:

uno dei soci o uno degli Amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli Amministratori non soci, il testo della decisione da adottare, fissando il termine, non inferiore a otto giorni, entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax o la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell’organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA

Art. 16 –Convocazione

L’Assemblea deve essere convocata dall’Organo Amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale qualora, a giudizio dell’Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale pur che in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Comunità Europea.

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascun dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

L’avviso può essere inviato alternativamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata

In caso di inattività dell’Organo Amministrativo, l’Assemblea può essere convocata da uno qualsiasi dei soci o dall’Organo di controllo se nominato.

L'Assemblea si intende regolarmente costituita, anche in assenza di formale convocazione, quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti o informati tutti gli Amministratori e l'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona nominata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

Quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art. 17 –Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria regolarmente costituita delibera con le maggioranze previste dalla Legge.

Art. 18 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria regolarmente costituita delibera con le maggioranze previste dalla Legge, ad eccezione dell'Assemblea convocata per deliberare sulle seguenti materie:

- modifiche statutarie;
- scioglimento anticipato della società e nomina dei liquidatori;
- operazioni straordinarie di fusione, scissione e scorporo di attività

Per le deliberazioni sopra elencate l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 – La Società potrà essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico o i Consiglieri di Amministrazione potranno anche non essere soci e saranno nominati dall'Assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Art. 20 – L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, e quindi anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili. Nel caso l'Assemblea non specifichi la loro durata in carico gli stessi si intendono nominati a tempo indeterminato.

Art. 21 – Nel caso sia nominato un Consiglio e qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare un terzo degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Art. 22 – Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente (ove non eletto dall'Assemblea) e può eleggere anche un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.

Art. 23 – Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o conferire specifici incarichi a singoli Amministratori, anche con facoltà di delega, fissando le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge.

Art. 24 – Il Consiglio si raduna sia nella Sede Sociale sia altrove, pur che in Italia o negli Stati della UE, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

La lettera di convocazione può essere inviata alternativamente mediante telegramma, telefax o posta elettronica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 25 – All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, escluse quelle che la Legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea dei Soci.

Essi potranno quindi, tra l'altro:

- acquistare o vendere mobili o immobili, compresi autoveicoli ed altri mobili registrati;
- stipulare contratti di appalto e subappalto;
- assumere e licenziare dipendenti;

- assumere e cedere partecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 3) del presente Statuto;
- assumere obbligazioni passive anche ipotecarie e cambiarie, emettere, girare ed incassare assegni;
- stipulare contratti di qualsiasi natura anche nei confronti di pubbliche amministrazioni;
- assumere mutui e finanziamenti anche da Istituti di Credito Fondiario, prestare avalli e concedere fidejussioni e garanzie a favore di terzi, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie in genere;
- compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali in valuta presso la Banca d'Italia e all'Ufficio Italiano dei Cambi;
- sottoscrivere qualsiasi atto presso gli uffici pubblici e privati in particolare presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti, compiendo tutte le operazioni previste dalle rispettive Leggi speciali , compreso la costituzione e lo svincolo di cauzioni in denaro o in titoli;
- sottoscrivere qualsiasi atto presso gli Uffici delle Dogane e delle Imposte di Fabbricazione;
- sottoscrivere presso le Compagnie di Assicurazione polizze per qualsiasi rischio ed ammontare con facoltà di presentare istanze di risarcimento danni e di accettazione transazioni anche sulla base di soluzioni amichevoli;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali richiedendo e ritirando libretti di assegni da emettere e valere su detti conti;
- prelevare dai conti correnti aperti dalla Società presso Banche ed Uffici Postali mediante disposizioni e assegni bancari e richiedere l'emissione di assegni circolari anche allo scoperto nei limiti degli affidamenti concessi;
- chiedere la concessione di affidamenti bancari sottoscrivendo i relativi atti con le relative garanzie;
- incassare vagli postali, ritirare pacchi, buste, raccomandate presso gli Uffici delle Poste e Telegrafi;
- sottoscrivere qualsiasi dichiarazione per il rilascio di concessioni, licenze ed autorizzazioni presso qualsiasi Autorità Amministrativa sia centrale che periferica;
- eseguire qualunque operazione presso il Pubblico Registro Automobilistico;
- intervenire presso le Intendenze di Finanza, le Agenzie delle Entrate, gli Uffici Tecnici Erariali, gli Uffici Comunali, gli Uffici Giudiziari, sottoscrivendo istanze, ricorsi, dichiarazioni, con facoltà di impugnare provvedimenti della Pubblica Amministrazione, dei Comuni, nonché accertamenti di imposte e tasse avanti le Commissioni Tributarie e gli Uffici amministrativi competenti, nonché accettare e sottoscrivere concordati o transazioni in genere;

- firmare istanze, ricorsi, stipulare accordi, concordati e transazioni presso l'Ispettorato del Lavoro e presso gli Istituti della Previdenza Sociale;
- sottoscrivere dichiarazioni fiscali, proporre istanze e ricorsi all'Agenzia delle Entrate, all'Intendenza di Finanza ed in genere alle Autorità Amministrative e Finanziarie;
- rappresentare la Società avanti le Autorità Indipendenti (Autorità Garante della Concorrenza del Mercato – Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Autorità per la tutela della Privacy)
- richiedere fidejussioni per partecipare a gare d'appalto;
- sottoscrivere contratti di vendita di beni e prestazioni di servizi costituenti oggetto dell'attività della società, sottoscrivendo fatture, note di credito e di debito, concedere abbuoni, dilazioni e sconti alla clientela;
- Esigere capitali, interessi e qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta alla Società e rilasciare quietanza;
- Costituire in mora i debitori, elevare protesti, notificare ingiunzioni di pagamento, provvedere ad atti esecutivi e se del caso a revocarli;
- Intervenire in procedure concorsuali compiendo tutti gli atti necessari, includere transazioni, stipulare compromessi arbitrari nominando arbitri con facoltà di accettare e impugnare lodi arbitrari;

Stipulare, modificare e risolvere:

1. contratti di acquisto, di vendita e di permuta relativi a beni mobili, incluse le materie prime, le attrezzature, gli impianti ed i veicoli e qualunque altro bene soggetto a registrazione, per importo fino a Euro 200.000,00 per singolo contratto, con l'esclusione dei contratti relativi all'acquisto, vendita o permuta di partecipazioni;
2. contratti di appalto, subappalto ed ogni altro genere di contratto di fornitura di servizi;
3. contratti di locazione, di sublocazione, affitto, comodato, leasing, usufrutto per beni mobili e per fabbricati, terreni e cabine elettriche e gas per importi fino a Euro 200.000,00 per singolo atto;
4. contratti relativi a beni immateriali riguardanti la proprietà intellettuale, quali il diritto di autore, i brevetti, i marchi, i modelli industriali;
5. contratti relativi a prestazioni professionali e consulenze per importi fino a € 40.000,00 per singolo contratto;
6. contratti di acquisto e vendita di gas metano, energia elettrica ed altri vettori energetici per importi illimitati.

Art. 26 – L'Organo Amministrativo può nominare e revocare un Direttore Generale assegnandogli e conferendogli compiti e funzioni gestionali nei limiti del mandato ad esso conferito.

Art. 27 – Spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, in ogni sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Art. 28 – All'Amministratore Unico o ai Consiglieri di Amministrazione, l'Assemblea dei soci può assegnare un compenso annuo nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di Legge

In caso di nomina di un Consigliere Delegato, il compenso sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina.

COMUNI SOCI DI CBL S.P.A.

Art. 29 – Le delibere strategiche per il funzionamento della Società devono essere previamente autorizzate dalla maggioranza delle quote societarie detenute dai Comuni soci di CBL s.p.a.. Sono, fra l'altro, delibere strategiche quelle relative alla modificazione dello statuto, all'acquisto di partecipazioni di altre società, alla vendita di partecipazioni.

I Comuni soci di CBL s.p.a. hanno il potere, mediante delibera assunta a maggioranza delle quote rappresentate, di indicare gli indirizzi e i livelli di qualità del servizio che la Società dovrà rispettare nello svolgimento dell'attività sociale.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 30 – L'Assemblea dei Soci potrà a sua scelta decidere se affidare l'attività di controllo e revisione legale ad un Organo monocratico o collegiale, ovvero ad un Revisore, disciplinato dalle norme di Legge.

Nei casi previsti dall'art. 2477 co. 2 e 3 c.c. la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria; nel caso di nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le S.p.A.

BILANCIO ED UTILI

Art. 31 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal Bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a Riserva Legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, saranno destinati a fondi straordinari, salvo che l'Assemblea dei soci non deliberi di ripartire l'utile, parzialmente o totalmente, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 – La Società si scioglie per le cause e con le modalità previste dalla Legge